



COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Fadda Francesca**

ORDINANZA N. **31**
in data **31/12/2021**

OGGETTO:

DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI ANCHE DI MUNITA VENDITA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31/12/2021 - 01 E 02 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale sovrintendere al decoro, alla vivibilità e sicurezza urbana dei residenti, adoperandosi alla protezione e tutela delle persone anziane, cardiopatici e bambini ma anche degli animali domestici, molto sensibili all'udito;

PREMESSO che:

- il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n.221, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- nonostante l'attuale situazione di emergenza e le limitazioni dettate da protocolli e decreti ANTI COVID si pone l'esigenza di arginare in via preliminare la consuetudine di festeggiare Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, che oltre a essere pericolosi, potrebbero divenire occasione di assembramento;
- trattandosi di materiali esplosivi esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita, che nella concitazione dei festeggiamenti del Capodanno, si verifichino, sia per chi li maneggia e sia a chi accidentalmente ne venga colpito, oltre ad incidenti con danno alle cose e alle persone che compromettano l'incolumità pubblica;

RITENUTO che l'utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi frequentati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando danni a persone o animali;

DATO ATTO che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

RILEVATA la necessità di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali per il disagio causato dallo scoppio di petardi e botti di vario genere proprio in concomitanza dei festeggiamenti di Capodanno;

VALUTATO che il ricorso ai soliti metodi punitivi e sanzionatori non sono sufficienti, l'Amministrazione Comunale ritenendo importante la collaborazione attiva della cittadinanza, si appella, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

VISTI

- l'art.54 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.6 del D.L. n.92/2008 e convertito con la Legge n.125/2008, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che gli stessi sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221
- il Decreto Legge 23 maggio 2008, n.92, convertito in Legge n.125/ 2008;

- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
- l'art.7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs n.267/2000, in virtù del quale, salvo diversa disposizione di Legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 e €. 500,00;
- l'art.57 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) R.D. 18 giugno 1931, n.773;
- il D.Lgs. n.58/2010, attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, su tutto il territorio comunale, per il giorno 31 Dicembre 2021 e per i giorni 1 e 2 Gennaio 2022:

DIVIETO di utilizzo di fuochi d'artificio, botti e artifici pirotecnici anche di minuta vendita in tutte le aree pubbliche nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura, che si ripercuotano sugli spazi pubblici, salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato

AVVERTE

Salvo il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. N.267/2000, così come integrato dal D.L. N.50/2003 convertito con la Legge N.116/2003, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 ad €. 500,00.

INCARICA

Le Forze di Polizia, al controllo sul rispetto ed osservanza di quanto prescritto nella presente Ordinanza.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto

Contro il presente provvedimento è ammesso, ricorso amministrativo davanti a I Prefetto di Cagliari nelle forme di legge, ricorso al TAR della Regione Sardegna, entro 60gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1971, n.1199, entro 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga immediatamente resa pubblica alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale On-Line e sul sito internet comunale e che la stessa sia trasmessa a:

- Al Prefetto di Cagliari;
- Alla Questura di Cagliari
- Al Commissariato di P.S. di Quartu Sant'Elena;
- Alla Stazione Carabinieri di Maracalagonis;
- Al Servizio Polizia Locale - Maracalagonis

La Sindaca

(Francesca Fadda)

____F.to Fadda Francesca____